Gestione-Rifiuti.it



Regione Sicilia

Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 1994

Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente:

« Riordino in materia di concessione di acque pubbliche ».

Modifica dell' articolo 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, sullo smaltimento dei rifiuti.

Modalità di ripartizione delle provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.

(B.U.R. Sicilia n. 15 del 19 marzo 1994)

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Licenze di attingimento

- 1. Nelle more dell' adozione di un' organica disciplina in materia di acque pubbliche, nella Regione siciliana si applica il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tranne che per la disposizione di cui all' articolo 9, comma 3.
- 2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l' entrata in vigore della presente legge valgono come prima autorizzazione e sono pertanto rinnovabili per non più di cinque volte, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

ARTICOLO 2

Derivazioni di acque superficiali

1. Ai fini dell' applicazione degli articoli 12 bis e 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755 e successive modifiche e integrazioni, gli uffici del genio civile, nell' adottare provvedimenti relativi a derivazioni di acque superficiali, devono in ogni caso accertare,





Gestione-Rifiuti.it

avvalendosi, ove necessario, di consulenze esterne, che la derivazione non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale del corso d' acqua.

ARTICOLO 3

Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti

- 1. Le competenze del Presidente della Regione previste dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono trasferite all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente.
- 2. L'Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, per l' emanazione delle ordinanze di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si avvale di un nucleo tecnico operativo formato da dirigenti dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, dell' Assessorato regionale della sanità , delle province regionali, degli uffici dei medici provinciali e delle unità sanitarie locali regionali.

ARTICOLO 4

Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane

1. Lo stanziamento di cui all' articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è ripartito tra le province regionali con decreto dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei relativi albi provinciali.

ARTICOLO 5

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 marzo 1994.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



